

ALLEGATO N. 2

GIUSEPPE RINALDI
AVVOCATO
Corso Italia, 141 - Tel. e Fax 095 377383
95127 CATANIA

Il Giudice del Tribunale di Catania sez. lavoro dott. Riccardo Camilleri letto gli atti relativi al ricorso ex art.28 legge n.300/70 proposto

DA

UIL Scuola Catania in persona del Segretario provinciale pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rinaldi

Ricorrente

CONTRO

Il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro-tempore e la Scuola Secondaria di I° grado "Cavour" di Catania in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato

Convenuti

Con l'intervento della

Segreteria provinciale di Catania della CISL scuola nella persona del segretario provinciale pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Dino Caudullo

Interveniente

Sciogliendo la riserva osserva :

Con il ricorso ex art.28 legge n.300/70 da essa proposto la UIL scuola Catania chiedeva al Giudice adito di dichiarare antisindacale il comportamento del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I° grado Cavour e di rimuoverne gli effetti dichiarando illegittimi, nulli ed inefficaci le comunicazioni del dirigente Scolastico n.16 del 24/09/07 e la deliberazione del collegio docenti del 18/10/07 inerente la regolamentazione dell'ora di disponibilità per i rapporti individuali con le famiglie.

Le Amministrazioni convenute si costituivano con ~~memoria~~ in cui chiedevano di rigettare il ricorso.

La segreteria provinciale di Catania della CISL scuola nell'atto di intervento formulava le stesse conclusioni formulate dalla ricorrente.

Esaminate le risultanze processuali osserva il decidente che l'art.6 comma 2 lett. I del CCNL in atti dispone che è materia di contrattazione integrativa quella concernente criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed alla articolazione dell'orario del personale docente.

L'art. 14 del contratto integrativo del 07/9/06 relativo alla scuola convenuta dispone, tra l'altro, relativamente ai rapporti con le famiglie: "il docente è tenuto a dare la disponibilità di un'ora settimanale per il ricevimento antimeridiano individuale delle famiglie

degli alunni. Gli incontri avvengono su richiesta scritta del docente al genitore e viceversa".

Della norma suddetta emerge dunque: 1) è compito del docente indicare l'ora settimanale di ricevimento;

2) la esigenza di una richiesta scritta dell'incontro presentata dal genitore implica logicamente che la stessa sia presentata prima dell'ora di ricevimento (invero, se fosse ammissibile la richiesta di incontro fatta da un genitore durante l'ora di ricevimento , non sarebbe spiegabile la necessità di formulare per iscritto la richiesta). Dunque è possibile ipotizzare che nell'ora destinata al ricevimento non siano previsti appuntamenti; in tale ipotesi logicamente non sussiste l'obbligo per il docente di permanere a scuola.

Ciò premesso è evidente che la comunicazione del dirigente scolastico n.16 del 24/09/07 ("si comunica che nell'ora di ricevimento i docenti sono tenuti a rimanere a scuola perché i genitori potranno essere ricevuti senza appuntamento") è invalida perché contrasta con quanto dispone il citato art.14.

Quanto alla deliberazione del collegio docenti in data 18/10/07 con cui è stata approvata la proposta del Preside ("l'ora di ricevimento *Vier fronte alla*

Prendenza; I genitori possono, comunque, chiedere un appuntamento, per consentire ai docenti di organizzarsi in maniera funzionale, in aggiunta all'ora settimanale prevista *in orario* anche in coincidenza con il turno di servizio pomeridiano; i docenti debbono comunque essere sempre presenti a scuola nella loro ora di ricevimento *presentarsi* ~~e presentarsi~~ *presentarsi* dall'appuntamento con alcuni genitori") , _____

Osserva il decidente che la stessa è invalida perché disciplina una materia che deve essere disciplinata tramite contrattazione integrativa (V.l'art.6 comma 2 lett.i del CCNL suddetto) e ~~conting~~ disposizioni in contrasto con il sopra esaminato art.14 del contratto integrativo.

Considerato quanto esposto osserva il decidente che la contrattazione integrativa viene effettuata con l'intervento della rappresentanza sindacale ~~unitaria~~ (RSU) della scuola convenuta; ne consegue che la condotta del dirigente scolastico di detta scuola (che ha effettuato la comunicazione suddetta ed ha formulato la proposta sopra esposta ~~apposta~~ dalla sopra menzionata deliberazione del collegio docenti) è palesemente antisindacale dato che, delegittimando la RSU e le relative organizzazioni sindacali e ~~le~~ l'immagine e il prestigio della stessa nei confronti di tutti i dipendenti della scuola convenuta, è evidentemente volta a limitare l'esercizio della attività sindacale ~~della RSU e delle~~ ^{organizzazioni sindacali sottostanti.} ne
In conseguenza, in applicazione dell'art. 28 della legge n.300/70, deve provvedersi alla repressione di detta condotta antisindacale come indicato in dispositivo.

I convenuti in quanto ~~scuolari~~ devono essere condannati a pagare le spese processuali da distrarre ex art. 93 cpc.

P.Q.M.

Dichiara antisindacale la condotta del dirigente scolastico della scuola convenuta consistente nell'avere effettuato la comunicazione n.16 del 24/09/07 indicata in motivazione e nell'avere formulato la proposta

indicata in motivazione approvata con la deliberazione del collegio dei docenti del 18/10/07 ivi indicata;

Ordina a detto dirigente scolastico la cessazione della condotta sopra indicata e la rimozione dei relativi effetti.

Condanna i convenuti a pagare, per ciascuna delle altre parti, le spese processuali liquidate nella somma di euro 1.500,00 ivi compresi euro mille per onorari oltre IVA e CPA da ^{partire} ~~destinare~~ in favore degli avv.ti Giuseppe Rinaldi e Dino Caudullo.

Catania 06/06/2008

Il Giudice del Lavoro

dott. R. Camilleri

Ricardo Camilleri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 02-07-08

Il Cancelliere C1
(Santa Strazzani)